



## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “FERONIA”**

### **COMUNE DI FIANO ROMANO**

Città Metropolitana di Roma Capitale

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE, NELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN FIANO ROMANO - CIG 86526210BC - CUI 0146022058320200002**

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

#### **PREMESSE**

Vista la determina dirigenziale Reg. Gen. n. 328/2021 a contrarre di approvazione degli schemi ed atti di gara.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3 d.lgs n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

**Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Vito Dionisi.**

#### **1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**



## 1.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Capitolato Speciale d'Appalto
2. Bando di gara
3. Disciplinare di gara e allegati
4. Schema di Contratto
5. Planimetrie
6. Patto di integrità

Le Specifiche tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet: <http://www.comune.fianoromano.rm.it>. La procedura di gara sarà espletata mediante proposizione di offerta telematica da inoltrare mediante il Portale Gare della Centrale Unica di Committenza Feronia accessibile dall'indirizzo internet <http://94.86.60.195:4040/portale/>.

## 1.2 Chiarimenti

É possibile richiedere informazioni/chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare direttamente attraverso la piattaforma telematica gare in utilizzo da parte della stazione appaltante e potranno essere formulate **fino a dieci giorni prima della scadenza di ricezione delle offerte** e le risposte saranno comunicate fino a sette giorni prima della scadenza e rese disponibili sul profilo del committente e sulla Piattaforma

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Il sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito. L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo email del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione al Portale.

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**



### **1.3 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora pubblicate nella sezione dedicata della piattaforma telematica. Le stesse saranno inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante.

Pertanto, ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **2. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Affidamento del servizio di gestione completa e organizzazione del servizio di asilo nido comunale "Mara Schiarini", nell'edificio di proprietà comunale sito in Fiano Romano c/o i locali ubicati in via G. Rodari n. 29.

Il presente affidamento non è suddiviso in lotti in ragione della sostanziale unicità della gestione del servizio.

## **3. SUBAPPALTO**

Subappalto consentito nei limiti di quanto previsto dal capitolato e nelle ipotesi di legge solo relativamente alle attività *no core* quali ad esempio: produzione e somministrazione cibi e bevande, trasporto etc. Il concorrente indica all'atto



dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare nei limiti di legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In riferimento a tutte le altre attività **il subappalto è vietato.**

## **GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente dell'importo di € 34.252,76 (euro trentaquattromiladuecentocinquantadue/76), salvo quanto previsto all'art. 93 comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia fideiussoria** dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;



- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109, deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. La rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22,



comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 200, n. 82, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

**Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia**



**provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.**

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 45 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., già accreditati sulla Piattaforma Telematica di e-procurement dell'Ente, ovvero, previa registrazione alla medesima piattaforma.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:



- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione** di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione** di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

**Per tutte le tipologie di rete,** la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante





mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

### 6.1 Requisiti di idoneità

1) iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerente con quella oggetto della presente gara o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coerente con l'oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Per le cooperative sociali iscrizione all'Albo delle società cooperative.

**N.B.** le dichiarazioni in merito al possesso del suddetto requisito devono essere rese nell'ambito del DGUE, nella Parte IV LETT. A

### 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

2) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste, ma anche della



natura del servizio l'operatore economico deve aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di scadenza di ricezione delle offerte un fatturato nel settore di attività oggetto del presente affidamento di € 1.700.000,00.

**N.B.** le dichiarazioni in merito al possesso del suddetto requisito deve essere reso nell'ambito del DGUE, nella Parte IV LETT. B – 1°.

### **6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

3) In ragione della particolare natura e complessità della gestione oggetto del presente affidamento si richiede adeguata esperienza professionale almeno triennale da comprovarsi mediante elenco dei principali servizi analoghi a quelli a base di gara espletati nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando (il computo del triennio decorre a ritroso dalla data di pubblicazione del bando). A tal fine l'operatore economico dovrà indicare destinatari, periodo di riferimento, importi e oggetto dell'affidamento.

**N.B.** le dichiarazioni in merito al possesso dei suddetti requisiti devono essere resi nell'ambito del DGUE, nella Parte IV LETT. C - 1b.

4) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata dai soggetti accreditati nel settore oggetto di gara.

### **6.4 Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (es. iscrizione alla CCIAA, oppure a specifici Albi, ecc.). Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può



avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

### **7.1 Prescrizioni Comuni**

La presente procedura si svolgerà in modalità interamente telematica, sulla piattaforma telematica di gestione delle gare Portale Gare della Centrale Unica di Committenza Feronia accessibile dall'indirizzo internet <http://94.86.60.195:4040/portale/>.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura aperta telematica e in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, possono presentare l'offerta, previo accesso alla citata piattaforma, mediante le credenziali di accesso fornite in fase di registrazione.

Per la presentazione dell'offerta, gli operatori economici potranno far riferimento alle modalità descritte nelle specifiche tecniche di utilizzo della piattaforma, a disposizione sul sito.

**L'offerta del concorrente dovrà pervenire alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio del giorno 14.05.2021 ore 12**, così come indicato dall'Amministrazione nei termini di scadenza della citata procedura telematica, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione dell'operatore economico (singolo o raggruppato) alla presente procedura (come disposto dall'art. 59, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Oltre il termine indicato, il sistema



rifiuterà le offerte telematiche e non sarà più possibile per gli operatori economici, presentare la propria offerta.

Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal Bando di gara, informando l'impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata". Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche del Comune di Fiano Romano. Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma telematica di e-procurement, tali da impedire la corretta presentazione dell'offerta, la Stazione Appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. In caso di sospensione e proroga, la Stazione Appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta, di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso ai sensi dell'articolo 74, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti a questa procedura telematica, resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatrici.

Con la presentazione dell'offerta, il concorrente implicitamente accetta in maniera incondizionata senza riserve e/o eccezioni, le norme e le condizioni tutte contenute in questo Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico ed in tutti gli atti della gara.

L'offerta sarà immediatamente vincolante per la Ditta per 180 gg. solari dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la stessa si intende fissa ed invariata per tutta la durata



del contratto e non vincolerà in alcun modo l'Ente richiedente. Il concorrente si impegna a prolungare la validità dell'offerta, su richiesta della Stazione Appaltante, nel corso della procedura, nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione.

Qualora entro il termine previsto, una stessa Ditta invii più offerte telematiche, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà presa in considerazione – ai fini della presente procedura – solo l'ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente.

L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante, ove per disguidi di varia natura, non riconducibili a problematiche tecniche della piattaforma telematica di e-procurement, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza; l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Pertanto agli operatori economici che intendono partecipare, è vivamente sconsigliato di caricare in piattaforma, i documenti relativi alla propria offerta, nell'imminenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

La presentazione delle offerte tramite la piattaforma telematica di e-procurement deve intendersi perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza una notifica di avvenuto invio del plico telematico contenente l'offerta, con evidenza della data e ora registrati al momento della conferma. La notifica di trasmissione viene inviata anche all'operatore economico tramite PEC. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta accedendo al proprio cruscotto virtuale sulla piattaforma telematica di e-procurement.

Si rammenta che la presentazione di falsa/non veritiera dichiarazione:

- comporta responsabilità, sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- obbliga la Stazione Appaltante a darne segnalazione all'Autorità competente, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- comporta l'esclusione d'ufficio dell'operatore economico (singolo o raggruppato) dalla procedura.

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare, entro i termini di scadenza della procedura e nelle modalità qui descritte, a pena di esclusione, la documentazione



prevista. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

In tutti i casi in cui i documenti di partecipazione alla presente procedura siano sottoscritti da soggetto diverso dal Legale Rappresentante, dovrà, a pena di esclusione, essere allegata la documentazione che attesti la capacità e legittimità del potere di firma, munita di firma digitale in corso di validità sia del Legale Rappresentante che del sottoscrittore.

In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta in aggiunta a quanto richiesto, a pena di esclusione, la relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza, munita di firma digitale in corso di validità del soggetto legittimato alla firma.

Tali documenti, a pena di esclusione, dovranno essere allegati in copia conforme all'originale, autenticata, nelle modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

Per l'apposizione della firma digitale, i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto emesso da uno dei soggetti iscritti nell'elenco dei Certificatori di firma digitale dell'AgID, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura di gara eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell'art. 40 del vigente D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e saranno inoltrate come all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti inseriti in fase di registrazione sulla piattaforma di e-procurement.

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione - saranno comunicate agli operatori economici interessati tramite il Portale e saranno reperibili nell'area privata del Portale (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso).

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **7.2 Partecipazione in RTI/Consorzi**



In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co.8 del vigente D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

A tal fine le imprese raggruppande/consorzianti dovranno espressamente delegare, nell'istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla piattaforma, provvederà all'invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

### **7.3 Firma digitale**

L'istanza di partecipazione alla gara, l'offerta tecnica e ogni eventuale ulteriore documentazione, così come richiesto dal Disciplinare di gara, deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l'AgID. Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

### **7.4 Elenco della documentazione da presentare**

La documentazione che obbligatoriamente ciascun concorrente dovrà presentare, nelle forme e nei modi descritti, è la seguente:

1. Documentazione Amministrativa
2. Offerta Tecnica
3. Offerta Economica

## **8. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le



carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono





sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in casi di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

L'operatore economico, risponderà alla richiesta di soccorso istruttorio, tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale.

Ai sensi del combinato disposto dagli art. 85 comma 5, art. 86 e art. 87 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si riserva infine di richiedere agli offerenti, nelle medesime modalità descritte, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari e/o integrativi e/o aggiornati e/o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **9. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA A**

All'interno della Busta Virtuale "Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita la seguente documentazione, pena l'esclusione dalla procedura:

**1) Domanda di partecipazione alla gara**, secondo le modalità del portale telematico e secondo il modello di cui all'allegato messo a disposizione, **in bollo**, redatta in lingua italiana, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. **In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.**

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;



Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

**Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane** o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

**La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da marca da bollo da € 16,00** nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all'Amministrazione, entro il termine di presentazione dell'offerta, attraverso la Piattaforma, copia informatica dell'avvenuto pagamento secondo una delle modalità previste dall'Agenzia delle Entrate. In alternativa, l'operatore economico può applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga l'indicazione della procedura, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio. Ovvero ed ancora in alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale". In alternativa a quanto sopra, è possibile il pagamento del bollo nelle modalità vigenti, consentite e previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'Agenzia delle Entrate.

**2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)**, redatto in lingua italiana e in conformità al modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016.

Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma degli articoli 83 del D.Lgs n. 50/2016. **In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.**

**Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;



- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **Predisposizione e trasmissione del DGUE in formato elettronico da parte del concorrente**

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un'un'autocertificazione resa dall'impresa, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché il rispetto dei criteri di selezione definiti nel bando di gara, in capo all'operatore economico.

Il DGUE compilato sulla piattaforma è reso in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.

La compilazione può essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in raggruppamento temporaneo d'impresе (RTI).

### **Modalità di compilazione del DGUE**

#### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della**



### sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. **A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;**

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalla norma (Sez. A-B-C-D del DGUE).

**3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.** o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:



- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis; comma 4, comma 5 lett. b; c; c-bis; c-ter; c-quater; f-bis e f-ter del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- dichiara remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e nel capitolato tecnico che della stessa è parte integrante e sostanziale; nonché di avere presa visione dei luoghi (ove eventualmente effettuata);
- accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 20/12/2013 reperibile sul sito internet: <http://www.comune.fianoromano.rm.it>; Amministrazione Trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;



- indica l'indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell'invio delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del d. lgs. 50/2016).
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

**La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta:**

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, l'ausiliaria deve dichiarare di non



trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. b; c, cbis, cter, cquater, fbis, fter del codice; produrre elenco nominativo dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del codice nonchè quella relativa alla privacy

**4) (Se del caso) Documentazione** inerente l'istituto dell'avvalimento.

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, dovranno soddisfare tale loro esigenza presentando, la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 ovvero:

- una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando un DGUE distinto debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste);
- una dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **Il contratto di avvalimento, a pena di nullità, deve specificare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento: è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

**La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.**



5) *(Se del caso: nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)* **Dichiarazione sostitutiva resa** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale l'operatore economico:

- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- specifica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del codice, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun componente l'RTI.

6) *(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito)* **Mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

7) **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;





- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

**(o in alternativa)**

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

- 8)** documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice** copia conforme della certificazione di



cui all'art. 93, comma 7, del Codice, che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

9) Apposita dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore (ai sensi dell'art. 93 co. 8 d.lgs. 50/2016), a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del d.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

**N.B.** La presente prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

**È sanabile, mediante soccorso istruttorio**, la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che sia stato già costituito prima della presentazione dell'offerta. **È onere dell'operatore economico dimostrare che il documento sia stato costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione dell'offerta.** Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

#### **10) Passoe**

La Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

**N.B.** Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione



Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione - entro un termine perentorio.

**11) Patto d'integrità**, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.lgs. 50/2016.

**N.B.** Nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

**12) Attestato di presa visione dei luoghi** rilasciato dal Comune di Fiano Romano, nell'eventualità che l'operatore economico avesse ritenuto essenziale la presa visione dei luoghi.

**14) Documentazione attestante il versamento a favore dell'ANAC del contributo di € 140,00** (centoquaranta/00), secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito [www.anac.it](http://www.anac.it),

n. gara: 8068090

CIG. 86526210BC

Il pagamento della contribuzione avviene attraverso il servizio gestione contributi (SGC).

Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.



Determinerà l'esclusione dalla procedura di gara il mancato pagamento del contributo entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara.

#### **10. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA – BUSTA B.**

Ciascun concorrente dovrà predisporre una dettagliata, esaustiva e chiara relazione tecnica attinente la gestione del servizio oggetto. La relazione tecnica deve consentire facilmente la verifica della corrispondenza tra il suo contenuto rispetto alla griglia di valutazione qualitativa di seguito riportata, al fine di agevolare il lavoro della Commissione Giudicatrice, nell'attribuzione dei relativi punteggi tecnici.

La relazione contiene una proposta tecnico – organizzativa capitolata in base ai criteri e sub-criteri indicati nella tabella di seguito riportata. Gli elaborati dovranno essere **editi in massimo di complessive 30 facciate a video** (carattere Calibri, formato 11, interlinea singola), numerate, in formato .pdf; dovranno altresì essere editi in formato A4 e salvo modulistica e curricula la Commissione non esaminerà altri contenuti. **Nel conteggio del numero massimo di pagine previsto sono inclusi anche sommario e frontespizio.** Si raccomanda di utilizzare un linguaggio concreto, efficace, chiaro, sintetico.

La relazione tecnica sarà sottoscritta digitalmente secondo le modalità già innanzi evidenziate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa.

**N.B. L'operatore economico dovrà dichiarare adeguatamente motivando quali (eventualmente) sono le parti dell'offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso di accesso agli atti di gara. In mancanza l'accesso sarà esteso a tutta la relazione.**

#### **11. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – OFFERTA ECONOMICA – BUSTA C**

La busta “**C-Offerta economica**”, a pena di esclusione, dovrà essere compilata e predisposta sia secondo le modalità del Portale Gare, sia mediante apposita dichiarazione, da predisporre secondo l'Allegato messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore contenente l'indicazione - **in cifre ed in lettere - della percentuale di ribasso da applicarsi all'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.**



L'operatore economico dovrà altresì specificare:

- ✓ l'importo complessivo ribassato - in cifre ed in lettere - al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- ✓ l'importo dei costi relativi alla sicurezza (da rischio specifici/aziendali) di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;
- ✓ i propri costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del Codice

**In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.**

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro.

**La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla seconda cifra decimale**

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie **non ancora costituito**.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie **già costituiti**.

**Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.**

La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

**Non sono ammesse, e pertanto saranno escluse, le offerte plurime, condizionate, alternative, parziali.**

**Sono ammesse solo offerte in ribasso rispetto all'importo a base di gara.**

Nel caso di differenza tra il valore indicato nel "campo telematico - Offerta economica" e quello indicato nel modello di offerta economica prevale il valore indicato nel modello di offerta economica;

**La stazione appaltante, in ogni caso, terrà conto dei valori indicati dal concorrente nel Modello offerta economica, che costituiranno i valori contrattuali.**

**N.B. La busta economica dovrà, altresì, contenere il progetto di riassorbimento del personale.**



## 12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 lett a) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

### 12.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna dei punteggi vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

n	Criteri di valutazione	max punti		Sub-criteri di valutazione	max punti D
1	<b>CAPACITÀ' TECNICA</b>	<b>40</b>	1.1	<b>Modalità di attuazione del servizio:</b> il progetto dovrà indicare, tenendo conto e non prescindendo da quanto disposto dal presente capitolato, le modalità con cui la ditta intende svolgere il servizio, indicando chiaramente azioni progettuali e modalità organizzative e di interazione con l'utenza e con il Servizio Sociale Comunale. Priorità verrà quindi data alla concretezza e fattibilità di tali azioni e modalità	8



			organizzative in relazione al contesto di attuazione.	
		1.2	Proposte innovative e/o migliorative del servizio (utilizzo di ulteriori figure professionali con l'individuazione di competenze congruenti con le finalità del servizio, indicazione nominativa degli operatori che si ipotizza di utilizzare, con il rispettivo curriculum datato e sottoscritto dall'interessato, oppure predisposizione di ulteriori progetti per l'utenza diversi da quelli di cui al punto 1.1). Il costo di dette proposte non deve in alcun modo gravare sull'importo a base d'asta, pena l'esclusione.	7
		1.3	Organizzazione dei servizi, metodologia e procedure di intervento, modello organizzativo (piano delle attività, attribuzioni, responsabilità di coordinamento, rapporti con le famiglie;	10
		1.4	modalità di gestione ed organizzazione del servizio per eventuali minori in situazione di disabilità certificata;	5
		1.5	Elencazione delle modalità di raccordo ed integrazione con i servizi pubblici e privati del territorio (terzo settore).	3
			<b>Servizi aggiuntivi offerti senza</b>	



			1.6	<b>costi aggiuntivi per l'ente appaltante (e non afferenti ad altri indicatori qui individuati) saranno valutati con criterio preferenziale:</b>  1. servizi e prestazioni aggiuntive funzionali al miglior svolgimento del servizio in oggetto;  2. altri servizi resi dalla ditta e ritenuti utili per ampliare e migliorare l'offerta del Servizio di Asilo Nido Comunale in relazione alle caratteristiche del contesto in cui opera.	7
2	<b>QUALITÀ' DEL SERVIZIO</b>	30	2.1	<b><i>Supervisione, supporto al personale e qualità del servizio:</i></b> modalità che si intendono adottare per fornire al personale un costante supporto tecnico-relazionale, che sia in particolare volto alla rielaborazione dei vissuti dell'operatore suscitati dal contatto con le eventuali situazioni di fragilità che l'utenza manifesta. Tale supporto deve essere finalizzato a garantire una costante qualità relazionale delle prestazioni (indicare il supervisore individuato, il ruolo che svolge all'interno della ditta e/o del servizio in oggetto, la frequenza degli incontri con il personale adibito al servizio).	8





			2.2	<b>Gestione del servizio e del Personale:</b> Descrizione sintetica delle modalità utilizzate per assicurare una efficace funzione di direzione, controllo, gestione reclami, responsabilità di coordinamento e di gestione del servizio e degli operatori.	5
			2.3	Utilizzo di tecniche obiettive di analisi e valutazione dei bisogni, nonché modalità e strumenti di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio.	5
			2.4	<b>Formazione ed aggiornamento professionale del personale:</b> saranno valutate con criterio di priorità: a) le offerte formative recentemente (ultimi 3 anni) organizzate ed effettuate dalla Ditta; b) i corsi che la ditta intende effettuare nel corso di ogni annualità educativa la valutazione verrà effettuata mediante gli incarichi già attribuiti a formatori; c) l'attinenza degli stessi con il servizio in oggetto, d) la durata dei corsi, la frequenza con cui vengono attivati.	5
			2.5	<b>Turn-over:</b> Modalità che si intendono adottare per contenere il	4



			turn-over degli operatori. Saranno valutati anche eventuali benefits riconosciuti agli operatori dall'impresa, a carico della stessa, che si ripercuotono direttamente su un migliore svolgimento del servizio.	
		2.6	<b>Valutazione del personale:</b> sistemi e modalità di valutazione del personale impiegato per esigenze di servizio nel corso della durata dell'appalto e sistemi di monitoraggio delle attività svolte dalle varie figure professionali impiegate.	3
<b>Totale</b>				<b>70</b>

Ai sensi dell'art. 95 comma 8 del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua in sede di valutazione dell'offerta tecnica, un punteggio inferiore alla predetta soglia.

## 12.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi discrezionali indicati nella colonna D** della tabella sarà attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee guida ANAC n. 2 attraverso l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di gara di un coefficiente variabile tra zero e uno, secondo i seguenti livelli di valutazione:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
<b>OTTIMO</b>	1
<b>BUONO</b>	da 0,99 a 0,80
<b>ADEGUATO</b>	da 0,79 a 0,70



<b>SUFFICIENTE</b>	da 0,69 a 0,60
<b>INSUFFICIENTE</b>	da 0,59 a 0,40
<b>SCARSO</b>	da 0,39 a 0,01
<b>INADEGUATO</b>	0

Nella valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque e con l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Σ<sub>n</sub> = sommatoria

**I coefficienti V(a)<sub>i</sub> sono determinati** per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, che richiedono una valutazione discrezionale, **attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.**

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

**Non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi.**

### **12.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

***OFFERTA ECONOMICA, max 30 punti.***

Il coefficiente V(a)<sub>i</sub> viene determinato per l'elemento prezzo secondo la seguente formula:

$$C_i (\text{per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i (\text{per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$



dove

$C_i$  = **coefficiente** attribuito al concorrente *i*esimo

$A_i$  = **valore** dell'offerta del concorrente *i*esimo

$A_{soglia}$  = **media aritmetica** dei valori delle offerte dei concorrenti

$X = 0,85$

$A_{max}$  = valore del ribasso più conveniente

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, condizionate, incomplete, plurime, pena l'esclusione dalla gara. L'offerta presentata non può essere integrata, rettificata o variata dopo la presentazione, né può presentare correzioni o cancellature, a pena di esclusione.

### 13. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte sarà composta da **un numero dispari di 3 componenti esperti** nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate alla valutazione delle offerte tecniche.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione amministrazione trasparente la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

### 14. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA. APERTURA DELLA BUSTA A TELEMATICA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta virtuale “pubblica” avrà luogo il giorno **31.05.2021 ore 10** presso la sede della stazione appaltante sita in Piazza Matteotti n. 9, Fiano Romano e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati con congruo



anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico del portale con congruo anticipo e a mezzo pec.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e a mezzo pec.

**Nella prima seduta pubblica il Seggio gara procederà a:**

- a) verificare il contenuto dei file inviati telematicamente dai concorrenti e l'integrità degli stessi e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare (eventualmente) la procedura di soccorso istruttorio;
- d) adottare il provvedimento degli ammessi e degli esclusi procedendo con le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 2bis del codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l'applicazione del soccorso istruttorio, si procederà alla sospensione della seduta pubblica per l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016.

**15. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE CONTENENTI OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, nelle modalità previste dal portale per le gare telematiche, procederà in seduta virtuale "pubblica" all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame e alla valutazione



delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta virtuale "pubblica" e nelle modalità previste dal portale per le gare telematiche, la commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione. La Commissione procederà ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti al fine di redigere la graduatoria.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà ai sensi dell'art. 77 del Regio Decreto n. 827/1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà con l'apposito sub procedimento.

**Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.**

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;



- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

**Ai fini del calcolo della soglia di anomalia saranno considerati tre decimali dopo la virgola.**

All'esito delle operazioni gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all'aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32



del D. Lgs. n.50/2016.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario.

Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC ex art. 216, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatta salva l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 3 del d.l. 76/2020 come convertito dalla legge n. 120/2020.

## **17. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, riportati nella Tabella allegata

## **18. ALTRE INFORMAZIONI**





Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti da questa stazione appaltante in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice nonché le polizze di cui al capitolato.

La stazione appaltante si riserva di non procedere, nelle ipotesi previste dall'art. 95, comma 12 del D.Lgs.50/2016, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

La Stazione Appaltante si riserva altresì di procedere in autotutela alla revoca/annullamento della procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara.

La stazione appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rieti rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati



della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.800,00 oltre IVA.

Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazioni le vigenti disposizioni di legge in materia.

## **19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), Avv. Roberto Mastrofini - Responsabile della Protezione dei dati personali, via Capitaneria di Porto, Nettuno (RM), e-mail r.mastrofini@logospa.it.

**Il Responsabile del Settore I  
Amministrativo Finanziario  
Dott. Vito Dionisi**